Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 18 giugno 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 157 DEL 18 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Ministero del tesoro - Direzione generale della cassa depositi e prestiti:** Bollettino della 1ª Estrazione di cartelle 7 %, emesse ai sensi del decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, estrazioni effettuate nell'anno 1974.

(4703)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 *maggio* 1974 *registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *maggio* 1974 *registro n.* 11 *Difesa, foglio n.* 29

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

(*Alla memoria*)

ZARA Antonio, nato a S. Felice del Molise (Campobasso) il 20 novembre 1953, finanziere, 18ª legione guardia di finanza Roma. — Giovanissino finanziere in servizio nell'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, si lanciava da solo, arma in pugno, ad affrontare un gruppo di terroristi che, dopo aver catturato degli ostaggi e compiuto una violenta azione di fuoco, correva verso un aereo fermo sulla pista. Sorpreso da altro terrorista sopraggiunto dietro di lui e costretto dall'arma puntatagli alle spalle ad avviarsi in direzione dell'aereo, che il commando intendeva usare per la fuga, pur consapevole del sacrificio cui andava incontro, del quale non potevano lasciargli il minimo dubbio la spietata risolutezza dell'aggressione e la determinazione feroce dei terroristi, tentava una disperata reazione ed era fulminato da un colpo sparatogli alle spalle. Il cosciente suo olocausto rifulge come prova suprema della volontà eroica d'esser fedele al dovere giurato e come esempio sublime d'incoercibile anelito ad opporsi con la vita stessa contro il brutale disprezzo della legge umana e civile. — Aeroporto di Fiumicino, 17 dicembre 1973.

MEDAGLIA D'ARGENTO

NANNAVECCHIA Angelo, nato a Roma il 14 novembre 1931, tenente colonnello carabinieri, legione carabinieri Roma. — Capo equipaggio di elicottero impiegato nelle ricerche di ergastolano che armato di pistola era evaso da casa di pena dopo proditoria uccisione di un agente di custodia, elisbarcava nelle adiacenze di cascinale ove i militari dell'arma avevano accertato la presenza del ricercato. Avvalendosi del personale di bordo e di quello già sul posto, organizzava l'accerchiamento del casolare e, dando prova di sprezzo del pericolo e di generosa determinazione si esponeva a grave rischio per tentare di snidare e costringere alla resa il malvivente che non esitava a far fuoco. Benchè gravemente ferito reagiva con la propria arma subito imitato da altri militari. Nel corso del violento conflitto l'evaso rimaneva ucciso. — Agro S. Marinella, 2 gennaio 1974.

DEL VECCHIO Nicola, nato a Pignataro Maggiore (Caserta) l'11 dicembre 1950, brigadiere carabinieri, legione carabinieri Torino. — Sottufficiale addetto a squadra di polizia giudiziaria di altra legione ed in licenza ordinaria nella precedente sede di servizio, venuto a conoscenza che nella zona si aggirava un individuo nel quale poteva identificarsi un ergastolano che, armato di pistola, era evaso dopo proditoria uccisione di un agente di custodia, si offriva di collaborare alle ricerche partecipandovi attivamente e riuscendo con altri militari a scoprire il rifugio dell'evaso. Nel corso dell'azione condotta in comune con l'equipaggio di un elicottero atterrato nella zona, si esponeva, a fianco di un ufficiale, a grave rischio personale al fine di snidare e costringere alla resa il ricercato che, vedendosi accerchiato e per sottrarsi alla cattura, non esitava a far fuoco ferendo gravemente l'ufficiale e rimanendo a sua volta ucciso nel successivo violento conflitto. — Agro S. Marinella, 2 gennaio 1974.

MEDAGLIA DI BRONZO

COSTANTINI Antonio, nato a Fiuminata (Macerata) il 7 aprile 1955, carabiniere, legione carabinieri Milano. — Autista di autoradio, accorso unitamente al proprio capo equipaggio presso una gioielleria ove quattro individui stavano perpetrando una rapina, mentre il sottufficiale immobilizzava e disarmava un malvivente che attendeva i complici a bordo di autovettura, irrompeva da solo con la pistola in pugno nel negozio e, con eccezionale coraggio e cosciente sprezzo del pericolo, affrontava due malfattori intimando loro di gettare le armi e di arrendersi. Aggredito alla schiena da un terzo malvivente armato di mitra, non desisteva dall'azione che poteva così concludersi con l'arresto di tutti i rapinatori, anche con l'ausilio del titolare del negozio, reso ardimentoso dall'esempio del militare e di altre unità operative sopraggiunte. — Milano, 22 dicembre 1973.

(4307)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974, n. 225.

Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la opportunità di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310;

Riconosciuta la opportunità di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1974

LEONE

RUMOR — GUI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 10. — SCIARRETTA

Titolo I

MANSIONI DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE

Art. 1.

Le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo degli infermieri professionali sono le seguenti:

a) programmazione di propri piani di lavoro e di quelli del personale alle proprie dipendenze, loro presentazione ai superiori e successiva attuazione;

b) annotazione sulle schede cliniche degli abituali rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro, pressione, secreti, escreti) e conservazione di tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali; registrazione su apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il servizio);

c) richiesta ordinaria e urgente di interventi medici e di altro personale a seconda delle esigenze sanitarie, sociali e spirituali degli assistiti;

d) compilazione dei dati sul movimento degli assistiti e collaborazione alla raccolta ed elaborazione di dati statistici relativi al servizio;

e) tenuta e compilazione dei registri e dei moduli di uso corrente;

f) registrazione del carico e scarico dei medicinali, dei disinfettanti, dei veleni e degli stupefacenti; loro custodia e sorveglianza sulla distruzione. Custodia delle apparecchiature e delle dotazioni di reparto;

g) controllo della pulizia, ventilazione, illuminazione e riscaldamento di tutti i locali del reparto;

h) sorveglianza sulle attività dei malati affinchè le stesse si attuino secondo le norme di convivenza prescritte dai regolamenti interni.

Gli infermieri professionali sono inoltre tenuti:

1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo ed alle ricerche sulle tecniche e sui tempi dell'assistenza;

2) a promuovere tutte le iniziative di competenza per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie;

3) ad eseguire ogni altro compito inerente alle loro funzioni.

Art. 2.

Le attribuzioni assistenziali dirette ed indirette degli infermieri professionali sono le seguenti:

1) assistenza completa dell'infermo;

2) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti speciali curativi ordinati dal medico;

3) sorveglianza e somministrazione delle diete;

4) assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria;

5) rilevamento delle condizioni generali del paziente, del polso, della temperatura, della pressione arteriosa e della frequenza respiratoria;

6) effettuazione degli esami di laboratorio più semplici;

7) raccolta, conservazione ed invio in laboratorio del materiale per le ricerche diagnostiche;

8) disinfezione e sterilizzazione del materiale per l'assistenza diretta al malato;

9) opera di educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari;

10) opera di orientamento e di istruzione nei confronti del personale generico, degli allievi e del personale esecutivo;

11) interventi di urgenza (respirazione artificiale, ossigenoterapia, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche) seguiti da immediata richiesta di intervento medico;

12) somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei seguenti trattamenti diagnostici e curativi ordinati dal medico:

a) prelievo capillare e venoso del sangue;

b) iniezioni ipodermiche, intramuscolari e tests allergodiagnostici;

c) ipodermoclisi;

d) vaccinazioni per via orale, per via intramuscolare e percutanee;

e) rettoclisi;

f) frizioni, impacchi, massaggi, ginnastica medica;

g) applicazioni elettriche più semplici, esecuzione di E C G, E.E.G. e similari;

h) medicazioni e bendaggi;

i) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi;

l) lavande vaginali;

m) cateterismo nella donna;

n) cateterismo nell'uomo con cateteri molli;

o) sondaggio gastrico e duodenale a scopo diagnostico;

p) lavanda gastrica;

q) bagni terapeutici e medicati;

r) prelevamento di secrezioni ed escrezioni a scopo diagnostico; prelevamento dei tamponi.

Le prestazioni di cui ai punti *d*), *g*), *n*), *o*), *p*) debbono essere eseguite su prescrizione e sotto controllo medico.

E' consentita agli infermieri professionali la pratica delle iniezioni endovenose. Tale attività potrà essere svolta dagli infermieri professionali soltanto nell'ambito di organizzazioni ospedaliere o cliniche universitarie e sotto indicazione specifica del medico responsabile del reparto.

Titolo II

MANSIONI DELLA VIGILATRICE D'INFANZIA

Art. 3.

La vigilatrice d'infanzia oltre alle mansioni previste per gli infermieri professionali, limitatamente all'infanzia, è autorizzata a procedere alla somministrazione con sonda gastrica degli alimenti ai neonati, ed ha la responsabilità della preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti per i neonati, per i minori ad essa affidati, il tutto su prescrizione medica.

Titolo III

MANSIONI DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE SPECIALIZZATO

Art. 4.

L'infermiere professionale specializzato in anestesia e rianimazione o in terapia intensiva, oltre alle mansioni indicate per gli infermieri professionali, ha le seguenti attribuzioni assistenziali dirette o indirette dell'infermo, nell'ambito dell'ospedale:

assistenza al medico specialista nelle varie attività di reparto (visite pre operatorie, consulenze), di sala operatoria presso centri di rianimazione;

raccolta, conservazione ed archiviazione delle schede di anestesia e delle cartelle di rianimazione;

somministrazione della medicazione preanestetica prescritta dallo specialista;

preparazione delle apparecchiature e del materiale necessario per l'anestesia generale;

pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature e del materiale occorrente per l'anestesia;

assistenza allo specialista nel corso dell'anestesia limitatamente alla sola sorveglianza ed al trattamento di supporto del paziente (richieste di sangue, sostituzioni di fleboclisi, approvvigionamento di sostanze farmacologiche varie, controllo del polso e della pressione, compilazione della scheda di anestesia);

sorveglianza del polso, della pressione e del respiro nello immediato periodo post-operatorio, nella sala di risveglio, ed esecuzione di pratiche terapeutiche inerenti alla sua qualifica (iniezioni intramuscolari, rinnovo di fleboclisi, ossigenoterapia con maschera e tenda e su ordine e sotto controllo dello specialista);

controllo, in reparto, della esecuzione di tutte le prescrizioni della cartella di anestesia;

sorveglianza della regolarità del funzionamento degli apparecchi di respirazione automatica, di monitoraggio, di emodialisi, dei materassi ipotermici ecc., per richiedere al primo segno di anormale funzionamento l'immediato intervento medico;

alimentazione attraverso il sondino.

Titolo IV

MANSIONI DELL'ASSISTENTE SANITARIO

Art 5.

L'assistente sanitario è un professionista che opera nel campo della medicina pubblica.

Esso collabora:

a fare acquisire alla popolazione il valore fondamentale della salute;

ad aiutare le persone a risolvere i loro problemi sanitari;

alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi sanitario-sociali che lo Stato offre ai cittadini.

Il suo lavoro si svolge all'interno ed all'esterno dei servizi.

Le tecniche e gli strumenti operativi dell'assistente sanitario sono:

il colloquio;
la visita domiciliare;
le inchieste;
l'educazione sanitaria individuale e di gruppo.

Le sue mansioni nei diversi servizi sono le seguenti:

a) accoglimento dei pazienti nei diversi servizi, raccolta dell'anamnesi familiare e personale remota e prossima e di ogni altro dato utile per l'orientamento della diagnosi e per la impostazione del caso assistenziale;

b) raccolta ed invio di materiale ai relativi laboratori per esami diagnostici (secondo quanto previsto dal mansionario infermieristico);

c) esecuzione di vaccinazioni prescritte dal medico per via orale e parenterale; controllo della chemioprofilassi; prove allergiche prescritte dal medico;

d) esecuzione, in caso di necessità, di interventi e tecniche infermieristiche nell'ambito del servizio cui è addetto ed a domicilio;

e) controllo di individui e gruppi per accertare l'igiene personale, le infestazioni parassitarie, le forme di irritazione cutanea, ecc.;

f) assistenza al medico per visite di ammissione, di controllo e periodiche nelle scuole, nelle fabbriche e nelle aziende;

g) ispezione e vigilanza presso le collettività, controlli dell'igiene dell'ambiente (case, scuole, fabbriche, ecc.) con particolare riguardo ai servizi igienici e alle cucine; controllo di disinfestazioni e disinfezioni di case e comunità;

h) inchieste epidemiologiche e indagini sullo stato della nutrizione;

i) preparazione e organizzazione per le indagini di massa, preparazione ed organizzazione di interventi di educazione sanitaria;

l) controllo domiciliare dei dimessi dei vari istituti ospedalieri e di pazienti in cura presso centri di lotta contro le malattie sociali e dispensari;

m) controllo della tenuta e distribuzione dei medicinali e vaccini nei dispensari, ambulatori e centri;

n) raccolta, elaborazione ed esposizione dei dati statistici inerenti ai diversi servizi;

o) compilazione, controllo e raccolta dei documenti sanitari;

p) contatti e pratiche con uffici, enti, istituzioni varie;

q) relazioni e corrispondenza relativi ai casi di assistenza;

r) nell'ambito del servizio a cui è addetto l'assistente sanitario deve curare i rapporti con il pubblico, assicurare l'ordine degli ambienti, disciplinare il lavoro degli ausiliari.

Titolo V

MANSIONI DELL'INFERMIERE GENERICO

Art. 6.

L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attività e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni:

1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria;

2) raccolta degli escreti;

3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi;

4) bagni terapeutici e medicati, frizioni;

5) medicazioni semplici e bendaggi;

6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario;

7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro;

8) somministrazione dei medicinali prescritti;

9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari;

10) sorveglianza di fleboclisi;

11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza.

Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti:

1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalità di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro;

2) a svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie.

d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la sanità
GUI

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1974.

Contributo straordinario a favore delle imprese di pesca professionale in applicazione dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2, che ha aggiunto l'art. 2-*bis* al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733;

Considerata la necessità di determinare le modalità ed i criteri per la erogazione dei contributi straordinari di cui alle citate disposizioni legislative;

Sentito il parere del comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nominato con decreto ministeriale in data 5 agosto 1968 ed integrato, per la specifica esigenza, con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1974;

Decreta:

Art 1.

A favore delle imprese di pesca professionale, singole od associate, iscritte nel registro di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è concesso un contributo straordinario per l'attività peschereccia svolta durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974, commisurato alle miglia percorse dai rispettivi natanti.

Per la concessione del contributo può essere presa in considerazione soltanto l'attività svolta dalle unità che siano fornite di licenza di pesca regolarmente convalidata dell'autorità marittima.

Art. 2.

Il numero delle miglia percorse da ciascuna unità sarà convenzionalmente stabilito applicando le formule sotto riportate, elaborate in relazione al consumo totale di carburante, al consumo medio orario dell'apparato motore ed alla velocità media del natante:

$$\frac{\text{consumo totale}}{\text{consumo orario}} = \text{ore di moto}$$

ore di moto × velocità media = miglia presuntivamente percorse

Art. 3.

Il contributo da corrispondersi di massima trimestralmente dal compartimento marittimo di iscrizione del natante, sarà determinato in base alla seguente formula:

contributo = K × miglia percorse × cav. asse
(espresso in lire)

dove il coeff. K è di:

L. 0,830 per unità con apparato motore da 1 a 100 cav. asse;

L. 0,660 per unità con apparato motore da 101 a 200 cav. asse;

L. 0,560 per unità con apparato motore da 201 a 400 cav. asse;

L. 0,390 per unità con apparato motore da 401 a 600 cav. asse;

L. 0,340 per unità con apparato motore da 601 a 800 cav. asse;

L. 0,250 per unità con apparato motore da 801 a 1000 cav. asse;

L. 0,120 per unità con apparato motore oltre 1000 cav. asse.

Art. 4.

Per conseguire il contributo gli interessati devono presentare la sottoelencata documentazione in duplice copia, di cui una in bollo:

a) domanda dell'armatore, redatta come da modello allegato 1.

Detta domanda deve essere diretta al capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione è iscritto il natante.

Essa deve contenere, tra l'altro, esplicita dichiarazione con la quale l'armatore si impegna a fare beneficiare del contributo anche i marittimi qualora imbarcati con contratto di arruolamento « alla parte » o « a compartecipazione ».

L'autorità marittima competente, oltre a porre sulla domanda il timbro di ricezione con la data ed il numero di protocollo, deve apporre sulla medesima un visto attestante la qualifica del richiedente di armatore del natante per il quale viene chiesto il contributo, nonchè l'iscrizione del medesimo nel registro delle imprese di pesca.

In mancanza della dichiarazione di armatore, si presume armatore il proprietario, giusta il disposto dell'art. 272 del codice della navigazione;

b) dichiarazione del comandante dell'unità, come da modello allegato 2, indicante oltre alle caratteristiche dell'imbarcazione (matricola, stazza lorda e netta, potenza apparato motore, consumo orario carburante, velocità media, ecc.) ed al tipo di pesca a cui il natante è abilitato, giorno per giorno le ore di moto, il carburante consumato e le miglia percorse;

c) estratto o fotocopia del documento attestante l'effettivo consumo di carburante vistato dall'ufficio dogana: giornale di macchina o « libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi », ecc. (modello *D*) limitatamente alla pagina 5 ed a quella ove sono riportati gli imbarchi e lo scarico del carburante nel periodo al quale si riferisce la domanda di contributo.

Art. 5.

I compartimenti marittimi sulla base numerica del naviglio da pesca iscritto nelle proprie matricole o registri ed in quelle degli uffici dipendenti e della potenza degli apparati motore invieranno indicazioni sul costo totale presunto dell'operazione in modo da consentire l'emissione in loro favore di appositi ordini di accreditamento.

Sui fondi messi a disposizione con i predetti ordini, i comandanti dei compartimenti marittimi corrisponderanno, sulla scorta della documentazione acquisita e dopo averne accertata la regolarità e completezza, direttamente i contributi agli interessati a mezzo ordinativi di pagamento, compilando apposita nota di liquidazione, come da modello allegato 3. Copia dei rendiconti trimestrali dovrà essere inviata anche al Mini-

stero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima. In relazione alle previsioni di cui al primo comma ed ai rendiconti trimestrali si procederà alla eventuale revisione dei criteri per la determinazione del coefficiente « K » previsto dall'art. 3 del presente decreto, nella misura consentita dalla residua disponibilità di fondi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1974

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1974
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 60

ALLEGATO 1

Alla capitaneria di porto di

. . .

Tramite:

Il sottoscritto . . .
(cognome e nome, data e luogo di nascita) . .
domiciliato in . . via
iscritto al n. . . del registro delle imprese di pesca di codesta capitaneria, armatore del M/p .
matr. . . di . . di T.s.l. .
apparato motore cav. asse . . abilitato per la pesca (costiera, d'altura, oceanica) .

Chiede

l'erogazione del contributo straordinario per il trimestre . . ai sensi dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, aggiunto ai sensi dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2 ed ai sensi del decreto ministeriale del 14 marzo 1974 e si impegna (solo nel caso di marittimi imbarcati « alla parte » o « a compartecipazione ») a far beneficiare di detto contributo anche i marittimi imbarcati nel periodo a cui si riferisce il contributo stesso, con contratto di lavoro « alla parte » o « a compartecipazione ».

Il sottoscritto fa presente di avere consumato nel trimestre suddetto, per l'esercizio della pesca, kg . . di carburante e di avere percorso miglia . .

. lì . . .

Firma del richiedente

. . . .

Il sottoscritto certifica che il richiedente risulta iscritto al n. . . del registro delle imprese di pesca di questa capitaneria di porto ed è armatore del M/p sopra menzionato.

. . lì . . .

Il comandante

. . . .

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto . . .
(qualifica, cognome e nome, data e luogo di nascita) . .
. . . .
domiciliato in . . . . via . . . . .
iscritto al n. . . . . delle matricole di . . . . .
al comando del motopesca denominato . . . . . .
matr. . . . . di . . . . , abilitato per la pesca (costiera, d'altura, oceanica), avente le seguenti caratteristiche:
T.s.l. . . . T.s.n. . . . . . apparato motore cav. asse . . . . . consumo medio orario . . . velocità media . . ., dichiara sotto la propria responsabilità che nel periodo dal . . . . . al . . . . . il natante sopraindicato ha effettuato n. . . . ore di moto e percorso miglia n. . . . (in cifre e lettere) in attività di pesca, consumando kg . . . di carburante, come risulta dalla documentazione di cui all'art. 4, lettera *c*), del decreto ministeriale in data 14 marzo 1974.

. . . . . . lì . . . .

Il comandante dell'unità

. . . .

Visto per l'autentica della firma

. . . .

ALLEGATO 3

Capitaneria di porto di

. . . . . .

NOTA DI LIQUIDAZIONE
DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

(previsto dall'art. 2-*bis* del decreto ministeriale 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, aggiunto ai sensi dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2 ed ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 1974).

Armatore . . . .
M/p denominato . . . . matr. . . . . .
di . . . . T.s.l. . . . . T.s.n. . . . . .
potenza apparato motore cav. asse . . . . . . consumo medio orario . . . . velocità media oraria . . . . .

Periodo: dal . . . . al . . . .
(trimestre)

1\. - $\dfrac{\text{consumo totale}}{\text{consumo medio orario}}$ = ore di moto

2\. - ore di moto × velocità media = miglia presuntivamente percorse

3\. - coefficiente « K » × miglia percorse × cav. asse = L. . . (contr. da corrispond.)

Si attesta la regolarità e la completezza della domanda e dell'annessa documentazione, e pertanto vengono liquidate e pagate L. . . . . . . (. . . . .).

. . . . . . lì . . . .

Il capo sezione

. . . .

Il capo del compartimento marittimo

. . . .

Per quietanza di L. . . . . . (. . . . .).

Firma dell'armatore

. . . .

Visto: l'ufficiale alla cassa

. . . .

(4769)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Campania;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, alle aziende agrarie, le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - forti venti verificatisi nell'ultima decade di ottobre e nella prima decade di novembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(4474)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino;

Considerato che un componente del comitato predetto è deceduto;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Francesco Guerra è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Torino in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Secondo Perone, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4523)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria;

Considerato che un componente del comitato è cessato dalla carica per dimissioni;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente nel comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Franco Vignotti è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Alessandria in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Pierino Quaglini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4518)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, che istituisce l'Ente nazionale di assistenza magistrale (E.N.A.M.) ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Vista la legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto predetto;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1970, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, per il quadriennio 1970-74;

Considerata la necessità di dover sostituire il membro elettivo del consiglio di amministrazione prof. Biagio Gentilini perchè deceduto il 20 aprile c.a.;

Tenuto conto che il candidato che nella consultazione elettorale del 18 marzo 1970 ha riportato, dopo il professor Gentilini, il maggior numero di voti è il dott. Michele Monaco della lista Snadi-Snase il quale, all'epoca risultava ispettore scolastico titolare presso la 3ª circoscrizione di Napoli;

Visto l'art. 33 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza magistrale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4515, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1973, n. 1011;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la restante parte del quadriennio, il dott. Michele Monaco, ispettore scolastico a riposo, è chiamato a far parte, in sostituzione del prof. Biagio Gentilini, del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Roma, addì 29 maggio 1974

p. *Il Ministro*: SMURRA

(4638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Assegnazione di notaio in soprannumero nella sede di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974, registro n. 16 Giustizia, foglio n. 7, il dott. Marcello Lombardi, nato a Benevento il 10 ottobre 1910, profugo dall'Etiopia, dove ha esercitata l'attività di notaio, è temporaneamente assegnato in soprannumero, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1973, n. 922, in relazione all'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al comune di Roma, capoluogo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, da lui indicato, per esercitarvi le funzioni in qualità di notaio, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'ordinamento notarile, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(4762)

MINISTERO DELLE FINANZE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pisa

Con decreto ministeriale 28 maggio 1974, n. 42359/C è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno già facente parte delle pertinenze idrauliche del canale demaniale di Ripafratta, in comune di Pisa, segnato nel catasto del suddetto comune al foglio 28, part. 692, per una superficie di mq. 320 ed indicato nella planimetria rilasciata l'11 dicembre 1971 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4691)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974, registro n. 40 Finanze, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 10 maggio 1971 dall'impiegato R.S.E. Agolanti Arduino contro il provvedimento notificatogli con nota n. 17022 del 27 novembre 1970, con cui gli è stata negata l'iscrizione al fondo di previdenza per il personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

(4692)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1684/M)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, la provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.450.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1685/M)

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.268.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1686/M)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1681/M)

Autorizzazione al comune di Favignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Favignana (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.638.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682/M)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.814.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1683/M)

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.374.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1687/M)

Autorizzazione al comune di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Sassari viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.800.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1688/M)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689/M)

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Ruda (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690/M)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1692/M)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1693/M)

Autorizzazione al comune di Muggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Muggia (Trieste) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.374.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694/M)

Autorizzazione al comune di Cellamare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Cellamare (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.552.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1695/M)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Galatone (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.104.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1696/M)

Autorizzazione al comune di Roggiano Gravina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Roggiano Gravina (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.961.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1697/M)

Autorizzazione al comune di Pizzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Pizzo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 234.057.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1698/M)

Autorizzazione al comune di Cirò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Cirò (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1699/M)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.884.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1700/M)

Autorizzazione al comune di Toritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Toritto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.341.201, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1701/M)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.023.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1702/M)

Autorizzazione al comune di Noicattaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Noicattaro (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.620.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1703/M)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.249.696, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704/M)

Autorizzazione al comune di Monterenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Monterenzio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.939.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705/M)

Autorizzazione al comune di Scandriglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Scandriglia (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.549.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1706/M)

Autorizzazione al comune di Olevano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Olevano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.706.246, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1707/M)

Autorizzazione al comune di Roscigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Roscigno (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.639.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1708/M)

Autorizzazione al comune di Corchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Corchiano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.765.504, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1709/M)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1974, il comune di Casamassima (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.813.429, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1710/M)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Cuneo viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691/M)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Agliana

Con deliberazione della giunta regionale n. 2496 del 23 marzo 1974 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Agliana (Pistoia), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifich e integrazioni.

(4643)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sansepolcro

Con deliberazione della giunta regionale n. 159 del 16 gennaio 1974 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sansepolcro (Arezzo), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4644)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castiglion Fiorentino

Con deliberazione della giunta regionale n. 924 del 30 gennaio 1974 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castiglion Fiorentino (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4645)

Varianti al piano regolatore generale del comune di Arezzo

Con deliberazione della giunta regionale n. 1786 del 2 marzo 1974 è stata approvata la variante al piano regolatore generale (integrazione norme di attuazione) del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4646)

Con deliberazione della giunta regionale n. 959 del 6 febbraio 1974 è stata approvata la sesta variante al piano regolatore generale (zona ospedaliera) del comune di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(4647)

Approvazione del piano di zona del comune di Castiglion Fiorentino

Con deliberazione della giunta regionale n. 925 del 30 gennaio 1974 è stato approvato il piano delle zone da destinare allo sviluppo della edilizia economica e popolare del comune di Castiglion Fiorentino (Firenze), ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4648)

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA ROMAGNA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Copparo

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna n. 5388/1ª ser. in data 15 maggio 1974, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano di fabbricazione vigente in comune di Copparo relativa ad insediamento scolastico nella frazione Ambrogio (scuola media).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4745)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di operaio in prova nella categoria degli operai permanenti qualificati

IL PRESIDENTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo statuto giuridico degli operai dello Stato;

Visti gli articoli 23 e 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1965, concernente l'incremento della dotazione della predetta pianta organica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sul riordinamento della categoria degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1973 (autorizzazione a bandire un concorso per l'anno 1973, di sei posti);

Accertato che nella qualifica di operaio permanente qualificato del r.o. dell'A.A.I., risultano disponibili al 31 dicembre 1973, detratti dieci posti accantonati a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482, e non ancora conferiti alle categorie dei riservati, sei posti nella qualifica di operaio permanente qualificato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a:

quattro posti di conducente di automezzi;

un posto di elettricista;

un posto di meccanico.

Gli aspiranti debbono indicare, nella domanda di ammissione al concorso, per quali tra i posti sopraindicati intendono concorrere. Coloro che intendono concorrere per i posti di più mansioni debbono presentare separate domande.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere conseguito la licenza elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130 e al n. 6), lettera *f*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati al n. 6), lettera *g*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 6), lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

5) a quarantacinque anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione per rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio, di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

g) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Essere fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti al mestiere o al servizio per il quale si concorre.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

H) Possesso della patente di abilitazione alla guida ad uso pubblico degli autoveicoli della categoria « D » dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, contenente il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, per coloro che chiedono l'ammissione al concorso per conducenti di automezzi.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537 del codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato che porti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente dell'A.A.I.

Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli valutabili - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo ed indirizzate all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I. - Divisione affari generali e personale - via Giovanni Lanza n. 194 - Roma) dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta; le domande vengono accettate dalle ore 8 alle ore 14.

I dipendenti dello Stato, aventi il titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici o degli stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti, oltre quanto previsto nell'art. 1 del presente bando, debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo o unità equiparata.

Inoltre dovranno dichiarare:

1) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

2) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 7 del presente bando).

Esperimento pratico

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso di conducente di automezzi saranno sottoposti ad un esperimento pratico attraverso il quale dovranno dimostrare:

1) abilità alla guida di autoveicoli;

2) conoscenza della costituzione e del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi del veicolo, nonchè dei principali modi per prevenire o riparare avarie;

3) conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale;

4) conoscenza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I candidati ammessi al concorso di elettricista dovranno dimostrare la conoscenza dei seguenti punti:

1) saldatura di capicorda su terminali e giunzioni di cavi elettrici;

2) montaggio di lampade a scarica fluorescenti e ad incandescenza;

3) montaggio di interruttori, teleruttori ed apparecchiature elettriche varie;

4) impiego di strumenti di misura (voltametro, amperometro, wattometro, ohmetro, ecc.) nella ricerca di guasti in impianti e macchine elettriche;

5) interpretazione e disegno di schemi elettrici;

6) conoscenza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I candidati ammessi al concorso di meccanico dovranno dimostrare la conoscenza dei seguenti punti:

1) lettura ed interpretazione di disegni meccanici;

2) saldature di vario tipo e natura (ossiacetilenica, elettrica, ecc.);

3) aggiustaggio di elementi meccanici;

4) costruzione di piccoli elementi in base a disegni quotati di massima;

5) conoscenza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gli esperimenti pratici avranno luogo in Roma. La data e la sede in cui verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati, unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno compiere per sottoporsi all'esperimento pratico nonchè per l'eventuale accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* verrà costituita la commissione giudicatrice del concorso. Tale commissione sarà composta nei modi previsti dallo art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esperimento anzidetto non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla A.A.I. - Divisione affari generali e personale - Sezione V - Via Giovanni Lanza, 194 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti (indicati nel successivo art. 8) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con lo art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14), rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo art. 15 rilasciato a norma di legge a nome del padre o del marito;

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero, certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, dal quale risulti la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/O.6. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, numero 1615/DM/104/OM del Ministero difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono internati o deportati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi della Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, ci dui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

20) ex dipendenti o dipendenti dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali: certificato della amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

21) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 19), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità delle graduatorie degli idonei e dei vincitori

Art. 9.

La commissione di cui al precedente art. 6 forma, in base al punteggio riportato nell'esperimento pratico (tenuto conto a parità di merito, delle preferenze di legge), le graduatorie dei concorrenti ai posti di operaio conducente di automezzi, di elettricista e di meccanico.

Le graduatorie di cui sopra saranno approvate con decreto.

Con lo stesso decreto, tenuto conto delle riserve previste dalle vigenti disposizioni, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie sono invitati a far pervenire all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali - Divisione affari generali e personale, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei predetti requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termine del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso.

I candidati invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dello ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n 3), della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura del grado di invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi sul lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della commissione provinciale sanitaria di cui allo art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti della idoneità fisica al lavoro che comporta il posto per il quale lo aspirante ha concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva;

i) certificato rilasciato dalla prefettura competente, comprovante il possesso della patente di guida richiesta per la ammissione al concorso per conducente di automezzi, ovvero estratto notarile della patente stessa.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito della amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidato che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *i*) del ricordato art. 11.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del gruppo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernente la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di quindici giorni per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 13.

L'amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova per un periodo di sei mesi dei vincitori del concorso nella categoria degli operai qualificati dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso nominati nelle categorie degli operai qualificati dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali spetterà il seguente trattamento economico mensile netto:

stipendio	L.	72.256,86
indennità integrativa speciale	»	37.881,60
assegno perequativo	»	46.074,25
	L.	156.212,71
imposta diretta	»	8.600 —
	L.	147.612 —

oltre la tredicesima mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste dalla legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 16 marzo 1974

Il presidente: MONTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1974
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 25

(4670)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 3 gennaio 1974 col quale è stato bandito il concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « geometria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 3 giugno 1974, all'art. 2, dove è scritto:

2) età inferiore agli anni 18 (compiuti)

leggasi:

2) età *non* inferiore agli anni 18 (compiuti).

(4771)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742 del 3 febbraio 1973, integrato con decreto n. 5518 dell'11 aprile 1973 e n. 5873 del 26 aprile 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti in provincia di Bari al 30 novembre 1971;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'assessore alla sanità della regione Puglia, della prefettura, dell'ordine dei medici della provincia di Bari, nonchè delle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 marzo 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 211;

Vista la legge 8 marzo 1958, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Di Cillo dott. Giuseppe, funzionario della regione Puglia.

Componenti:

Perna dott. Nicola, funzionario della prefettura;
Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;
Rubino prof. Mario, libero docente in patologia chirurgica;
D'Agostino prof. Lorenzo, primario medico dell'ospedale consorziale;
Cicinnati dott. Vito, medico condotto.

Segretario:

Grimaldi dott. Nicola, funzionario alla regione Puglia

Le prove di esame si svolgeranno in Bari non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il decreto stesso sarà, anche, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Bari, addì 3 aprile 1974

Il medico provinciale: BARNABA

(4810)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1974, n. **16.**

Interventi regionali per la celebrazione del trentesimo anniversario della lotta di liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 14 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE

Art. 1.

Nel trentesimo anniversario della lotta di liberazione, l'amministrazione regionale promuove una serie di iniziative e manifestazioni celebrative e favorisce l'attuazione di quelle che, per l'occasione, saranno promosse da enti e associazioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti e associazioni sulle spese che sosterranno nella attuazione dei programmi celebrativi.

Alla domanda di contributo, da presentare alla presidenza della giunta regionale, gli enti e le associazioni devono allegare il programma delle iniziative e manifestazioni che intendono attuare ed il relativo preventivo di spesa.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

E' fatto obbligo agli enti e associazioni beneficiari di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei contributi secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis per i quali, a causa delle distruzioni e degli incendi subiti durante la guerra nazionale di liberazione, lo Stato ha provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

I contributi sono concessi per un periodo di anni trenta consecutivi fino alla misura massima del 7 % annuo della somma complessiva che i comuni devono rimborsare od hanno rimborsato allo Stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al precedente comma, limitatamente ai lotti finora finanziati.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai comuni nominati nel successivo comma un contributo annuo costante per 30 anni di L. 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra nazionale di liberazione, per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione menzionati nello articolo precedente.

I contributi sono concessi ai comuni di Andreis, Attimis, Barcis, Bordano, Doberdò del Lago e San Floriano del Collio, commisurati all'intera popolazione in essi residente, ed ai comuni di Duino-Aurisina, S. Dorligo della Valle, Enemonzo, Tarcento e Trasaghis, commisurati alla popolazione residente nei rispettivi centri abitati di Ceroglie, Malchina, Medeazza e Visogliano, Caresana e Prebenico, Esemon di Sotto, Sedilis e Avasinis.

Il numero degli abitanti delle singole località sarà determinato in base ai risultati definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 6.

Le domande di concessione del contributo devono pervenire all'assessorato delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:

1) nel caso di comune dotato di piano di ricostruzione della copia autenticata del provvedimento della direzione provinciale del tesoro col quale viene richiesto il rimborso di cui all'art. 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

2) negli altri casi, di un certificato del sindaco sulla consistenza della popolazione del comune o delle singole località distrutte o incendiate secondo i dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 7.

In base alle domande presentate ai sensi del presente capo, la giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, approva il piano di ripartizione dei fondi iscritti in bilancio.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, o, per sua delega, dell'assessore alle finanze.

Art. 8.

I contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con ogni altro contributo o concorso concesso a qualsiasi titolo ai comuni menzionati nel presente capo dallo Stato o dalla Regione.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALE

Art. 9.

Per le finalità di cui al capo I della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di lire 50 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo I, sezione I, rubrica 2ª, categoria IV, il cap. 104 con la denominazione: « Contributi ad enti ed associazioni sulle spese occorrenti all'attuazione dei programmi celebrativi nel trentesimo anniversario della lotta di liberazione » e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante storno dell'importo di lire 45 milioni dal cap. 155 e di lire 5 milioni dal cap. 154, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa di lire 50 milioni, autorizzata col primo comma del presente articolo, fa carico al precitato cap. 104.

Art. 10.

Per le finalità di cui all'art. 4 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica 2ª, categoria XI, il cap. 5903 con la denominazione: « Contributi annui costanti ai comuni di Faedis, Forni di Sotto, Latisana e Nimis sulla spesa complessiva che i comuni stessi devono rimborsare allo Stato per l'attuazione dei piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 » e con lo stanziamento di lire 30 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica 3ª dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 30 milioni conseguente alla annualità dello esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato cap. 5903 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 11.

Per le finalità di cui all'art. 5 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un limite d'impegno di lire 20 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 2003.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica 2ª, categoria XI, il cap. 5904 con la denominazione: « Contributi annui costanti a comuni pari a L. 2.000 per abitante residente nelle località distrutte o incendiate durante la guerra di liberazione e per le quali lo Stato non abbia provveduto ad approvare ed attuare i piani di ricostruzione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° marzo 1945, n. 154, e alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 » e con lo stanziamento di lire 20 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica 3ª dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 20 milioni conseguente all'annualità dello esercizio finanziario 1974 fa carico al precitato cap. 5904 e quello di pari importo relativo alle annualità autorizzate per ciascun esercizio finanziario dal 1975 al 2003 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 aprile 1974

COMELLI

(4723)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741570)